3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 aprile 2005** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **35.**

Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **36.**

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), già modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **37.**

Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione . . . . . Pag. 5

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2004, n. **16/R.**

Regolamento regionale recante: «Ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali 20 ottobre2003, n. 12/R, e 5 luglio 2004, n. 3/R» . . . . . Pag. 6

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. **39.**

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **40.**

Legge finanziaria 2005 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. **41.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico. . . . . . Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2004, n. **10.**

Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia . . . . . Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2004, n. **0263/Pres.**

Legge regionale n. 49/1993, art. 12, comma 2-*bis* - Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali. Approvazione . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2004, n. **0264/Pres.**

Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro. Approvazione integrazioni Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2004, n. **0266/Pres.**

Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'art. 5, commi 99 e 100 della legge regionale n. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione . Pag. 12

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. **38.**

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente . . . . . Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **28.**

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **29.**

Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale . . . . . Pag. 17

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1º dicembre 2004, n. **69/R.**

Regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza». Pag. 22

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2004, n. **70.**

Norme per la selezione del candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale . . . . . Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **35.**

Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 28 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione

1. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 6.500.000 per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), come modificata dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 13, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere di cui all'art. 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01. (Interventi su beni patrimoniali) e al relativo finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili).

2. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'àssessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2004

PERRIN

05R0010

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **36.**

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), già modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle D'Aosta n. 1 del 4 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 8

1. Alla lettera *b*) del comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto al comma 2-*ter*».

2. Dopo il comma 2, dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1999 è aggiunto il seguente:

«2-*bis.* Per gli insediamenti commerciali derivanti dal riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

3. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1999, come inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Qualora siano previste tecniche di parcheggio non tradizionali, che consentano di minimizzare le aree necessarie per la manovra, è ammessa una riduzione della superficie complessiva destinata a parcheggi, purché sia assicurata una capienza equivalente in numero di posti macchina.».

4. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 8 della legge regionale n. 12/1999, come inserito dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«2-*quater.* Allo scopo di favorire il recupero e la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio esistente e di limitare il consumo di territorio, nel caso di recupero o di ristrutturazione di grandi strutture di vendita e di quelle medie di maggiori dimensioni deve essere garantita solo la dotazione di spazi di parcheggio di uso pubblico.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. *(Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale).* — 1. L'esercizio coordinato, delle funzioni amministrative concernenti la localizzazione, la rilocalizzazione, l'avvio, nonché la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione e la riattivazione delle attività commerciali è disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico delle attività produttive).

2. L'interessato, all'atto della presentazione della domanda di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998, deve contestualmente presentare la domanda relativa alla concessione edilizia, con le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente in materia di urbanistica.

3. Nelle more dell'applicazione della legge regionale n. 11/2003 ed al fine di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo n. 114/1998, il comune rilascia contestualmente la concessione edilizia e l'autorizzazione amministrativa al commercio per le medie e grandi strutture di vendita al termine del procedimento rispettivamente previsto agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 12

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1999 la parola: «assicurando» è sostituita dalle seguenti: «per garantire».

2. Il comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o a frazioni di altri comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti, sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione; la giunta regionale stabilisce altresì gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

Art. 4.

Sostituzione del titolo del capo III

1. Il titolo del capo III della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente: «Vendite straordinarie».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 14-bis

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 12/1999, all'inizio del capo III, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*. *(Vendite promozionali)*. — 1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere l'acquisto di alcuni dei suoi prodotti, per un periodo limitato di tempo, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.

2. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare, con esclusione dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, possono essere effettuate, per un massimo di tre settimane per ciascun periodo, unicamente nei seguenti periodi:

a) tra il 15 aprile ed il 31 maggio;

b) tra il 10 ed il 31 ottobre.

3. L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.

4. La comunicazione di cui al comma 3 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'ubicazione dei locali ove si intende effettuare la vendita;

b) la data di inizio e la durata della promozione;

c) i prodotti oggetto della promozione;

d) le percentuali di sconto o di ribasso praticate, per ciascun prodotto, sul prezzo ordinario di vendita.

5. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al comune.

6. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando con l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 13

1. L'art. 15 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *(Vendite di liquidazione)*. — 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di vendere, in breve tempo, i suoi prodotti, qualora ricorrano i seguenti casi:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione d'azienda;

c) trasferimento dell'attività commerciale in altri locali;

d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) in caso di liquidazione percessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;

b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto definitivo redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;

c) in caso di liquidazione per tasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo al metro quadrato, iva esclusa, non inferiore a € 100 da comprovare successivamente con copia delle fatture;

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa

4. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, in ogni periodo dell'anno per una durata massima complessiva di tredici settimane.

5. L'esercente che intenda effettuare una vendita di liquidazione durante il mese di dicembre o nei trenta giorni antecedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione o di saldi deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio almeno trenta giorni prima della data di inizio della vendita. Nel caso di vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, la comunicazione deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dal comma 3, idonea documentazione certificata da un tecnico iscritto ad albo professionale, da cui risulti l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori.

6. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

7. I prodotti che formano oggetto della vendita di liquidazione devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».

Art. 7.

Modificazioni all'art. 16

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1999 è sostituita dalla seguente:

«*f*) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali, al termine del rispettivo periododi ricorrenza.».

2. L'alinea del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercente che intende: effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al comune ove ha sede l'esercizio, mediante lettera in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:».

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«4. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate, per un massimo di cinquanta giorni consecutivi per ciascun periodo, nei seguenti periodi:

a) tra il 10 gennaio ed il 31 marzo;

b) tra il 10 luglio ed il 30 settembre.».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1999, come modificato dal comma 3, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Durante tutto il periodo della vendita di fine stagione o saldo, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino l'indicazione dei termini iniziale e finale di durata. I prodotti oggetto della vendita di fine stagione o saldo devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.».

Art. 8.

Modificazione all'art. 17

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/1999 le parole: «di liquidazione e di fine stagione» sono sostituite dalla seguente: «straordinarie».

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/1999 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle aserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, l'indicazione della tipologia di vendita straordinaria, la durata ed i prodotti oggetto della vendita medesima.».

3. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/1999 le parole: «di fine stagione o di liquidazione» sono sostituite dalla seguente: «straordinaria».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2004

PERRIN

05R0029

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **37.**

Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Valle D'Aosta n. 1 del 4 gennaio 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto della dignità, della libertà di scelta, delle convinzioni culturali e religiose di ogni individuo, disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei, nell'ambito dei principi della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 2.

Autorizzazione

1. La dispersione e la conservazione delle ceneri sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, sulla base della volontà del defunto.

Art. 3.

Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere:

a) disperse, con le modalità di cui all'art. 6;

b) conservate in un'urna sigillata, che deve essere alternativamente:

1) tumulata in cimitero;

2) interrata in cimitero;

3) oggetto di affidamento personale.

Art. 4.

Manifestazione della volontà

1. La volontà del defunto per la dispersione o la conservazione delle proprie ceneri è manifestata tramite:

a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella quale risulti, oltre alla volontà di essere cremato, l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.

2. In mancanza di manifestazione di volontà del defunto, espressa nei modi di cui al comma 1, la volontà è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso.

3. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

4. In caso di mancata indicazione della destinazione delle ceneri da parte del defunto o dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, le stesse sono conservate nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 5.

Consegna e trasporto delle ceneri

1. La consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la consegna delle ceneri è effettuata ai soggetti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, o a persona delegata dai predetti soggetti.

2. La consegna delle ceneri è effettuata previa sottoscrizione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di un documento redatto in triplice copia, di cui una conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune nel cui territorio è avvenuto il decesso e una dal consegnatario delle ceneri. Tale documento costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art. 6.

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, o da persona delegata dai predetti soggetti, o ancora, in difetto, da personale autorizzato dal comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*.

2. La dispersione delle ceneri è consentita, sulla base della volontà del defunto, nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990;

b) in area verde a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri;

c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo;

d) nei laghi, nei torrenti e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;

e) in aree private.

3. In caso di mancata manifestazione di volontà del defunto, o dei soggetti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, sul luogo di dispersione delle ceneri, le stesse sono disperse nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. La dispersione in aree private, purché ad una distanza di oltre 200 metri da un qualunque insediamento abitativo, deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

Art. 7.

Conservazione delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri nell'urna sigillata è effettuata dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà del defunto. In mancanza di manifestazione di volontà, la conservazione delle ceneri è effettuata dai soggetti di cui all'art. 4, commi 2 e 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono disporre dell'urna, nel rispetto della volontà del defunto, con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*.

3. L'urna sigillata è conservata in modo da consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

4. In caso di affidamento personale, l'ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario e quelle del defunto medesimo. Se l'affidatario o i suoi eredi intendono, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse vengono conferite nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 8.

Destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei

1. La destinazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei resti mortali e dei resti ossei avviene con le modalità di cui all'art. 3, e secondo la disciplina della presente legge, ed è rimessa alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile.

2. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 1, le ceneri derivanti da cremazione dei resti mortali e dei resti ossei di salme interrate da almeno dieci anni e di salme tumulate da almeno venti anni sono conservate nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Art. 9.

Regolamenti comunali

1. I comuni adeguano i propri regolamenti di polizia mortuaria alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, avuto riguardo, in particolare, alle dimensioni delle urne, alle caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ad ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario.

2. La violazione delle disposizioni dei regolamenti di polizia mortuaria è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 25 a € 500.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

Art. 10.

Commemorazioni

1. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento personale o nel caso di dispersione delle ceneri, i dati anagrafici del defunto possono figurare su apposita targa, individuale o collettiva, all'interno del cimitero.

2. Anche al momento della dispersione delle ceneri possono avere luogo forme rituali di commemorazione.

Art. 11.

Informazione ai cittadini

1. I comuni promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione ed alla destinazione delle ceneri.

Art. 12.

Disposizione finale

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o conservate secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle Aosta.

Aosta, 23 dicembre 2004

PERRIN

05R0030

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2004, n. **16/R.**

Regolamento regionale recante: «Ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale) come modificato dai regolamenti regionali 20 ottobre2003, n. 12/R, e 5 luglio 2004, n. 3/R».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Piemonte n. 51 del 23 dicembre 2004)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;

Visti i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R e 5 luglio 2004, n. 3/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 36/14386 del 20 dicembre 2004;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 2, dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come da ultimo modificato dall'art. 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

2. Al comma 3, dell'art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 20 ottobre 2003, n. 12/R, le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2006».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 21 dicembre 2004

CAVALLERA

05R0027

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2004, n. **39.**

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.

(Pubblicata nel 2º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore civile, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e ridurre contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

2. La presente legge si applica alle nuove costruzioni e agli interventi edilizi o impiantistici su qualsiasi tipo di costruzione esistente, comprese le manutenzioni straordinarie, con esclusione delle manutenzioni ordinarie.

3. Le disposizioni prevalgono sui regolamenti e sulle altre norme comunali e trovano recepimento nei regolamenti comunali stessi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Restano invariate le norme sulle distanze minime tra gli edifici.

Art. 2.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge, nell'ambito della politica energetica regionale, sono finalizzate a:

a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici;

b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;

c) migliorare le condizioni di sicurezza, benessere abitativo e compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia;

d) promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, analisi economica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Art. 3.

Obiettivi

1. Sono obiettivi della presente legge:

a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore;

b) migliorare l'efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore;

c) valorizzare l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di acqua calda ad uso domestico e sanitario;

d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli impianti di riscaldamento e delle volumetrie riscaldate asservite agli impianti stessi;

e) promuovere la realizzazione di diagnosi energetiche dei sistemi edificio-impianto;

f) promuovere la termoregolazione degli ambienti riscaldati e la contabilizzazione individuale del calore;

g) incentivare finanziariamente la realizzazione di interventi di recupero energetico negli edifici.

Art. 4.

Miglioramento termico degli edifici

1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, i regolamenti comunali stabiliscono che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull'involucro edilizio, sul rendimento dell'impianto di riscaldamento e sull'impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva.

2. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni totali degli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore al 25 per cento del limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici).

3. È facoltà dei comuni, nell'ambito delle proprie prerogative e in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione della presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando eventualmente tali limiti secondo le diverse tipologie edilizie e destinazioni d'uso.

4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell'energia solare o la funzione di spazio intermedio.

5. I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, quali pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non sono computabili ai fini volumetrici.

Art. 5.

Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili

1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro destinazione d'uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l'opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.

2. Per i nuovi edifici ad uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo nella progettazione del sistema di produzione dell'acqua calda ad uso sanitario è privilegiata l'installazione di impianti solari termici.

3. Gli impianti con collettori solari termici sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al 50 per cento.

Art. 6.

Catasto degli impianti dl riscaldamento

I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio provvedono alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia). I catasti riportano inoltre le volumetrie riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi consumi di combustibile su base annuale.

2. La Regione, nell'ambito delle funzioni di coordinamento previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 551/1999, assicura che i catasti di cui al comma 1 siano congruenti e omogenei tra loro e che i relativi dati di sintesi siano trasmessi ogni due anni agli uffici regionali competenti.

3. Le province, per i comuni inferiori ai 40.000 abitanti, assicurano che i dati e le informazioni inserite nei catasti, siano resi disponibili ai comuni stessi.

4. Le clausole, contenute nei contratti di gestione calore o di gestione energia, che impediscano l'accesso ai dati relativi ai consumi annuali di combustibile negli edifici di qualsiasi tipo, sono nulle.

Art. 7.

Diagnosi energetiche

1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio, sulla base delle risultanze dei catasti di cui all'art. 6, provvedono alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati del rapporto tra il consumo e la volumetria riscaldata.

2. Le diagnosi energetiche contengono proposte di interventi di miglioramento edilizio e impiantistico con la specificazione di costi, risparmi possibili e tempi di ritorno degli investimenti.

3. Le diagnosi energetiche di cui al comma 2 tengono inoltre conto:

a) della scelta delle migliori tecnologie disponibili e delle migliori pratiche di intervento in fase di progettazione tecnica;

b) delle modalità e dei parametri per la verifica dell'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi.

4. I soggetti titolari dei contratti servizio energia, definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551/1999, trasmettono ai comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per il restante territorio, le risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi per unità di volumetria riscaldata.

Art. 8.

Personale abilitato agli interventi di diagnosi

1. La giunta regionale promuove appositi corsi di qualificazione per tecnici abilitati all'esercizio delle diagnosi energetiche, comprese le diagnosi effettuate ai fini della contabilizzazione energetica ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) e definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento degli stessi, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali.

Art. 9.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 551/1999 si applica anche agli edifici esistenti dotati di impianti centralizzati, in caso di rifacimento dell'impianto di riscaldamento che comporti un intervento su tutto il sistema di distribuzione del calore. Sono esclusi dall'obbligo gli interventi per l'esclusiva sostituzione o rifacimento della caldaia.

Art. 10.

Accesso facilitato al credito

1. Al fondo di rotazione per il finanziamento regionale, istituito ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). possono accedere anche le imprese lombarde che stipulino contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 11.

Concessione di contributi

1. Ai comuni e alle province che abbiano predisposto programmi di diagnosi energetica, ai sensi dell'art. 7, sono riconosciuti contributi sulla base dei programmi stessi, con modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 12.

Integrazione e abrogazione di norme

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica) è aggiunto il comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l'aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) è abrogato.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvede con successiva legge regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 dicembre 2004

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/1135 del 15 dicembre 2004.

05R0209

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **40.**

Legge finanziaria 2005.

(Pubblicata nel 2º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 52 del 24 dicembre 2004)*

(Omissis).

05R0210

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2004, n. **41.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005/2007 a legislazione vigente e programmatico.

(Pubblicata nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 53 del 30 dicembre 2004)*

(Omissis)

05R0211

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2004, n. **10.**

Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 «norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia.

(Pubblicato nel 1º suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione Lombardia n. 50 del 10 dicembre 2004)*

(Omissis)

05R0205

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2004, n. **0263/Pres.**

Legge regionale n. 49/1993, art. 12, comma 2-*bis* - Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni, «norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori», che all'art. 12, comma 2-*bis*, autorizza l'amministrazione regionale a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l'istituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni in prossimità o nell'ambito dell'ambiente di lavoro dei genitori;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che la determinazione dei criteri e delle modalità ai quali l'amministrazione deve attenersi per la concessione di incentivi deve essere disposta con Regolamento;

Vista la deliberazione n. 1934 di data 22 luglio 2004, con la quale la Giunta regionale ha approvato il «regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali»;

Vista la deliberazione n. 2147 di data 5 agosto 2004, con la quale la giunta regionale ha approvato la rettifica al «regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 agosto 2004

p. *Il presidente*
Il vice presidente: MORETTON

Regolamento per l'assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l'istituzione di nidi e micro-nidi aziendali.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti finalizzati a sostenere le famiglie in applicazione della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 «norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori», e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 12, comma 2-*bis*, autorizza la Regione a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l'istituzione di servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni in prossimità o nell'ambito dell'ambiente di lavoro dei genitori, di seguito denominati «nidi e micro-nidi aziendali», con i fondi all'uopo trasferiti ai sensi dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, tramite l'assegnazione di contributi ai soggetti di cui all'art. 2, interviene sulle spese di gestione allo scopo di abbattere le rette poste a carico delle famiglie e sulle spese di realizzazione, arredi ed attrezzature dei nidi e micro-nidi aziendali per aumentare l'offerta dei servizi di asilo nido sul territorio regionale.

Art. 2.

Soggetti abilitati a presentare domanda

1. Possono presentare domanda per la concessione dei contributi, a condizione abbiano avviato o intendano avviare in forma singola o associata un nido o un micro-nido aziendale per rispondere alle esigenze di accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia dei propri dipendenti:

enti pubblici;

aziende pubbliche;

aziende private e soggetti privati che non abbiano nell'oggetto sociale l'attività di gestione di servizi per bambini fino ai tre anni;

enti ed organismi consortili pubblici e privati che svolgono finalità di servizio all e attività produttive.

Art. 3.

Interventi ammissibili a finanziamento

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti dei soggetti di cui all'art. 2 che garantiscano la frequenza nei nidi e nei micro-nidi aziendali di bambini non figli di dipendenti del soggetto stesso o di più soggetti nel caso di forma associata, nella misura almeno pari al 10% ma non superiore al 40% residenti nei territori limitrofi.

2. In particolare sono ammissibili a finanziamento:

a) le spese di gestione dei servizi avviati e da avviare entro il 31 gennaio 2005, a partire dal 10 settembre 2004 o dalla successiva data conseguente all'avvio del servizio e fino al 31 dicembre 2005, anche se realizzati con i contributi ex legge n. 289/2002, art. 91;

b) le spese per gli arredi e le attrezzature necessari per il funzionamento dei servizi in strutture già ultimate;

c) le spese per la realizzazione del nido o micro-nido aziendale riguardanti l'acquisto della struttura, la ristrutturazione e l'ampliamento di edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici.

3. Le spese di cui al comma 2, lettera *a)* riguardano nidi e micro-nidi aziendali gestiti direttamente dal datore di lavoro o gestiti in forma indiretta.

4. Ai fini del presente regolamento i contributi regionali di cui al comma 2 per lo stesso servizio non sono cumulabili ad eccezione dei contributi di cui alle lettere *a)* e *b)*.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, lettera *a)* e dal comma 4, è esclusa la cumulabilità di contributi regionali o statali.

Art. 4.

Requisiti dei servizi

1. Per servizio di nido e di micro-nido aziendale ai fini del presente regolamento si intende il servizio, comunque denominato, ubicato in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, che comprenda il consumo del pasto e spazi attrezzati idonei alla mensa e al riposo destinati esclusivamente ai bambini iscritti al servizio, che. risponda ai requisiti pedagogici ed organizzativi di cui all'allegato *A* e ai requisiti strutturali e funzionali, rapportati alle fasce di età ammesse nel servizio, di cui al regolamento regionale 17 giugno 1988, n. 0245/Pres., (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, «disciplina degli asili nido comunali»), allegato *A* (Norme tecniche ed indicazioni di massima sui requisiti strutturali e funzionali degli asili nido-comunali).

2. Con riferimento ai rispettivi requisiti di cui al regolamento n. 0245/Pres. del 1988, allegato *A*, viene stabilita una deroga per le strutture con una ricettività pari o. inferiore a venticinque bambini, compreso l'aumento di cui all'allegato *A*, punto 1, al presente regolamento:

a) al punto *a)*: la percentuale massima del 35% riferita alla superficie coperta si intende indicativa;

b) al punto *d)*, paragrafo 2), quarto alinea: è tollerato uno scarto del 20% sulla superficie utile netta per ogni bambino;

c) al punto *e)* - illuminazione: nel rapporto da 1/5 a 1/8 della superficie dei pavimenti in mancanza di precise norme comunali.

3. Per i servizi funzionanti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti all'atto della domanda.

Art. 5.

Criteri di ripartizione

1. Per le finalità di cui all'art. 1, le risorse disponibili sono suddivise come segue:

a) una quota, pari al 50% dell'intero importo, da destinare all'assegnazione dei contributi per le spese derivanti dai costi di gestione dei nidi e micro-nidi aziendali.

b) una quota, pari al 50% dell'intero importo, finalizzata all'assegnazione dei contributi sulle spese di investimento di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*.

2. L'eventuale residua disponibilità finanziaria della quota di cui al comma 1, lettera *a)* è trasferita all'altra quota.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, lettera *a)* la priorità è determinata in base alla data di apertura del servizio.

4. Ai fini dell'assegnazione della quota di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

a) acquisto di arredi e di attrezzature necessari al funzionamento dei servizi in strutture già ultimate;

b) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento inseriti in un progetto che abbia già ottenuto tutti gli atti necessari all'immediata cantierabilità dell'opera;

c) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento progettati per i quali sia già stato avviato l'iter autorizzativo per l'esecuzione dei lavori;

d) interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento da progettare;

e) acquisto di immobili e riconversione in strutture destinate a nido o a micro-nido aziendale.

5. A parità di condizioni la priorità viene data secondo l'ordine di arrivo delle domande.

Art. 6.

Modalità di assegnazione dei contributi per la gestione

1. Il contributo sulle spese di gestione di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)* é assegnato sulla base del numero massimo di bambini accoglibili al mese, coincidenti con la ricettività del servizio calcolata nel modo stabilito al punto 1.2 dell'allegato *A* al presente regolamento.

2. Il contributo è pari ad € 120 al mese per ogni bambino accolto rapportato ai mesi di effettiva apertura ed è diretto a ridurre il costo del servizio che grava sulla famiglia del bambino accolto.

3. Per mese di effettiva apertura si intende un periodo di tempo superiore a quindici giorni.

4. Sono comunque assegnati contributi anche in misura inferiore a quanto previsto al comma i fino al completo utilizzo della quota di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*.

Art. 7.

Modalità di assegnazione dei contributi per gli arredi e le attrezzature

1. Il contributo per l'acquisto di arredi e di attrezzature di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)* è assegnato nella misura dell'80% della spesa ammissibile per gli enti e le aziende pubbliche e nella misura del 60% della spesa ammissibile per le aziende private, i soggetti privati, gli enti e gli organismi di cui all'art. 2, comma 1.

2. Sono comunque assegnati contributi anche in misura inferiore a quanto previsto al comma 1 fino al completo utilizzo della quota di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*.

Art. 8.

Modalità di assegnazione dei contributi per la realizzazione

1. Il contributo per le spese di realizzazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)* è assegnato nella misura del 60% della spesa ammissibile per gli enti e le aziende pubbliche e nella misura del 40% della spesa ammissibile per le aziende private, i soggetti privati, gli enti ed gli organismi di cui all'art. 2, comma 1.

2. Sono comunque assegnati contributi anche in misura inferiore a quanto previsto al comma i fino al completo utilizzo della quota di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*.

Art. 9.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per la gestione

1. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nella misura del 50% per i servizi già attivati o ad avvenuta comunicazione dell'avvio del servizio, contestualmente al decreto di concessione.

2. A seguito della presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata da una relazione attestante l'attività svolta, i contributi saranno liquidati in via definitiva ed eventualmente rideterminati in relazione al numero di bambini effettivamente accolti.

Art. 10.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli arredi e le attrezzature

1. I contributi sugli acquisti di arredi e di attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa.

2. All'erogazione del contributo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per la realizzazione

1. I contributi sono concessi, erogati e rendicontati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

Art. 12.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di contributo, redatte secondo i modelli di cui agli allegati *B*, *C*, *E*, devono essere presentate alla direzione centrale della salute e della protezione sociale entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia del presente regolamento.

2. La presentazione della domanda deve essere effettuata esclusivamente mediante le seguenti modalità:

a) consegna a mano alla sede della direzione centrale, ufficio protocollo;

b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, pena il non accoglimento della domanda.

3. Ai fini del rispetto del termine e della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fanno fede:

a) nel caso di consegna a mano, l'apposizione da parte dell'ufficio competente della data con l'indicazione dell'ora di presentazione;

b) nel caso di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il timbro a data e ora apposto dall'ufficio postale di spedizione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis)

Il vicepresidente: MORETTON

04R0617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2004, n. **0264/Pres.**

Regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro. Approvazione integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione di soggetti impegnati in lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro, approvato con decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 2003, n. 0124/Pres;

Visto l'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 recante «Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavero, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi»

Attesa la necessità di integrare il predetto regolamento ai sensi della succitata normativa;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1946 del 22 luglio 2004;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni al «regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione del 7 maggio 2003, n. 0124/Pres, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 agosto 2004

p. *Il presidente*
Il vice presidente: MORETTON

Integrazioni al «regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres.

Art. 1.

Integrazioni alle lettere a) e b) *del comma 1 dell'art. 5*

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 5 del «regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.».

2. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 5 del «regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., dopo le parole: «dagli eventuali accordi integrativi» sono inserite le seguenti: «nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.».

Art. 2.

Integrazioni all'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 del «regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., dopo le parole: «dagli eventuali accordi integrativi», dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*c)* dichiarazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa a norma della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, dal titolare o dal legale rappresentate dell'impresa ovvero della cooperativa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Ferma restando la disciplina prevista dalle disposizioni non modificate del «regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 1º ottobre 2003, n. 0124/Pres., le domande già presentate alla data di entrata vigore del presente regolamento devono essere integrate, sulla base delle modifiche di cui all'art. 1, da apposita dichiarazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 9, commi 3, 5, 6 e 7 del «regolamento di attuazione degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 1º ottobre 2003, n. 0124/Pres.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il vicepresidente:* MORETTON

04R0618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2004, n. **0266/Pres.**

Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione del contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'art. 5, commi 99 e 100 della legge regionale n. 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 15 settembre 2004)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 5, commi 99 e 100, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996;

Rilevato in particolare che l'art. 5, comma 100 fa espresso richiamo alle procedure di cui al Regolamento (CEE) 1836/1993, ora integralmente sostituito dal Regolamento (CE) n. 761/2001 sopra citato, ed al quale pertanto deve farsi riferimento;

Visto il «regolamento recante criteri di priorità e modalità per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001, della norma europea EN ISO 14001:1996 e della norma internazionale ISO 14001:1996», approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0160/Pres.;

Atteso che i commi 99 e 100, dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2001 sono stati modificati, rispettivamente, dall'art. 4, comma 22, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e dall'art. 4, comma 11 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23;

Considerato che l'art. 4, comma 22 della legge regionale n. 1/2004 ha sostituito la locuzione inerente la normativa comunitaria di riferimento e che di conseguenza il sistema di gestione ambientale può essere realizzato, alternativamente secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento euroeo e del consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996;

Considerato, inoltre, che l'art. 4, comma 11 della legge regionale n. 23/2002 ha inserito tra i beneficiari del contributo, di cui al succitato comma 100, anche i consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali;

Ritenuto pertanto che, per la natura dei soggetti beneficiari, la concessione dell'incentivo debba essere contenuta nel campo di applicazione del regolamento n. 69/01/CE, che regola le misure cd. *de minimis*;

Ravvisata la necessità di sostituire integralmente il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0160/Pres., in conseguenza delle modifiche legislative intervenute;

Visto il testo predisposto dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.»;

Preso atto delle osservazioni formulate dalla direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, pervenute con nota protocollo 14600/Ref 3.2 di data 29 luglio 2004;

Ritenuto di procedere all' adozione del suddetto regolamento, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente decreto;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Su conforme deliberazione della giunta regionale datata 5 agosto 2004, n. 2070;

Decreta:

È approvato il «regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni», di cui all'allegato *A* facente parte integrante e sostanziale del presente decreto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno.

Trieste, 12 agosto 2004

p. *Il presidente*
Il vice presidente: MORETTON

Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'art. 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi per la realizzazione di sistemi di gestione ambientale secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996, come previsto dai commi 99 e 100 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Destinatari dei finanziamenti

1. I destinatari dei contributi sono rispettivamente:

a) per il contributo previsto dal comma 99 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4: enti locali singoli o loro consorzi; nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;

b) per il contributo previsto dal comma 100 dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4: enti di sviluppo industriale,comuni inseriti nell'ambito dei distretti industriali e consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

Art. 3.

Contributi de minimis

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le domande, da redigersi in bollo ai sensi delle leggi vigenti in materia, sottoscritte dal legale rappresentante, sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente gli obiettivi specifici che l'ente intende raggiungere, nonché i tempi di realizzazione;

b) preventivo di spesa dell'iniziativa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'art. 5;

c) solo per gli enti di sviluppo industriale ed i consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante o meno la natura giuridica di impresa. In caso affermativo verrà operata dall'amministrazione regionale sull'incentivo la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, fatta salva l'eventuale specificazione, da contenersi nella medesima dichiarazione, della puntuale causa di esenzione dalla ritenuta;

d) solo per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante:

di aver ricevuto o di non aver ricevuto altri contributi «*de minimis*», nel triennio precedente la presentazione della domanda (in caso affermativo vanno indicati tutti gli aiuti «*de minimis*» percepiti, indipendentemente dal loro obiettivo e forma, dalle autorità comunitaria, nazionale, regionale o locale, specificando la legge, l'importo, l'ente e la data del provvedimento di concessione del contributo);

il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro così come previsto dall'art. 73 della legge regionale n. 18/2003;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. per l'ente in quanto soggetta o non soggetta a recupero;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante che per l'iniziativa proposta sono o meno state richieste o concesse altre pubbliche provvidenze a valere su leggi regionali, statali o comunitarie;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante l'eventuale presenza nell'ambito territoriale di competenza di siti o aziende già certificate o la già intervenuta redazione dell'analisi ambientale relativa al settore oggetto della richiesta di finanziamento;

h) eventuale indicazione di siti protetti, legislativamente individuati, presenti nell'ambito territoriale di competenza;

i) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore l'istanza, se quest'ultima non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ex art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Le domande di contributo utilmente presentate conservano la loro validità per due esercizi finanziari dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo.

4. Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'Ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali, statali o comunitarie.

5. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento potranno essere rese conformi alle disposizioni del medesimo a seguito di specifica esigenza rilevata e segnalata al richiedente dalla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) consulenza esterna per la progettazione finalizzata all'ottenimento delle certificazioni secondo le procedure del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996, incluse le spese di audit e quelle relative all'attività di formazione del personale, esclusa l'eventuale retribuzione del personale oggetto di formazione;

b) redazione della documentazione quale l'analisi ambientale, la raccolta dati, la definizione della politica ambientale, il programma ambientale, la dichiarazione ambientale ai fini EMAS;

c) certificazione e registrazione, incluse le spese per le verifiche ispettive e per l'esame da parte del certificatore o del verificatore esterno.

2. Non sono ammissibili le spese:

a) informatiche per l'acquisto di materiale sia hardware che software, ad eccezione delle spese connesse alla realizzazione del software specifico dedicato al programma;

b) per la misurazione di parametri ambientali già disponibili presso le strutture competenti nonché per la realizzazione di progetti specifici conseguenti all'adozione della politica ambientale e non inerenti l'ottenimento della certificazione o della registrazione;

c) per la retribuzione del personale interno da destinare alla gestione ambientale;

d) per la certificazione di aziende private rientranti nell'ambito territoriale di competenza dell'ente richiedente;

e) per la bonifica di siti inquinati;

f) sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'art. 4.

Art. 6.

Criteri di finanziamento

1. Il piano di riparto determina la quota percentuale di contributo sulle spese ammissibili, entro i limiti massimi riportati all'art. 2, in base alla disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento, nonché in base all'ordine di priorità delle spese medesime, come definito al successivo art. 7.

2. Il contributo così assegnato in relazione a ciascuna domanda accolta non può essere superiore a € 50.500,00.

Art. 7.

Criteri per la concessione del contributo

1. Per la concessione dei contributi si applicano le seguenti priorità:

a) precedenza agli enti che agiscono o che propongono la certificazione di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

b) presenza di azioni già attuate nello stesso ambito territoriale oggetto di richiesta contributiva per il perseguimento di analoga politica ambientale, quali un'analisi ambientale già effettuata o la già intervenuta certificazione di propri siti o aziende, in considerazione dell'opportunità di garantire una sollecita e complessiva attuazione della politica ambientale perseguita;

c) presenza di siti protetti, come istituiti dalla vigente normativa, all'interno dell'ambito territoriale del soggetto richiedente, al fine di accentuarne la tutela in coerenza con gli obiettivi fissati dal legislatore regionale.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione è disposta, in via anticipata, ad intervento avviato certificato dalla presentazione dell'atto di affidamento dell'incarico di consulenza esterna per la progettazione, nella misura del 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. Per gli enti di sviluppo industriale e per i consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali, l'erogazione anticipata è disposta previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dello stesso importo della somma da erogare, maggiorato degli interessi calcolati per un periodo di cinque anni previsti per la conclusione amministrativa dell'intervento, pari a cinque volte l'importo risultante dalla somma del tasso ufficiale di sconto - ora tasso ufficiale di riferimento (TUR) - e della maggiorazione di cinque punti percentuali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 2 e 49, comma 2 della legge regionale n. 7/2000, fatti salvi i limiti anti-usura di cui al comma 2-*bis* dell'art. 49 della medesima legge regionale. Il TUR da prendere a riferimento è quello vigente al momento dell'invito dell'amministrazione regionale a produrre la garanzia. Tali garanzie vengono emesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 3/1995.

3. Il saldo è erogato a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Art. 9.

Termini per l'esecuzione dell'intervento

1. L'intervento si intende concluso con l'ottenimento della certificazione o della registrazione.

2. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono fissati con il decreto di concessione. Se dal termine finale che la direzione centrale propone di assegnare, il periodo massimo per la conclusione amministrativa dell'intervento supera i cinque anni, la garanzia di cui al comma 2 dell'art. 8 deve venire corrispondentemente aumentata.

3. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del beneficiario, in presenza di motivate ragioni può essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell'intervento.

4. Presupposto della concessione di proroga del termine finale, di proroga della consegna della rendicontazione o di conferma del contributo di cui al comma precedente, sarà l'ottenimento di un aumento della garanzia di cui al comma 2 dell'art. 8, nel caso in cui il periodo massimo per la conclusione amministrativa dell'intervento superi i cinque anni. Il TUR da prendere a riferimento per la rimodulazione dell'intero importo garantito è quello vigente al momento dell'invito dell'amministrazione regionale a produrre l'integrazione della garanzia.

Art. 10.

Rendicontazione

1. I beneficiari dei contributi, entro sei mesi dal termine finale di cui all'art. 9, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici secondo le modalità di cui al titolo II, capo III della legge regionale n. 7/2000 e successive integrazioni.

2. Qualora l'importo ammesso a rendiconto risulti inferiore a quello in relazione al quale è stato disposto il contributo concesso percentualmente con il provvedimento iniziale, la determinazione definitiva del contributo viene effettuata applicando all'importo ammesso a rendiconto la medesima percentuale.

3. L'omessa presentazione della rendicontazione ovvero l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, comportano la revoca del contributo e l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale n. 7/2000 e successive integrazioni.

4. La direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

Art. 11.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga quello approvato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2002, n. 0160/Pres.

2. Le norme abrogate si applicano comunque agli interventi già oggetto di concessione dei contributi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *Il vicepresidente:* MORETTON

04R0619

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2004, n. **38.**

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 135 del 31 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49

1. L'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 — 1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna), e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (Belluno) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.».

Art. 2.

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che risultino titolari di convenzione stipulata con l'istituzione pubblica o privata proprietaria dell'edificio scolastico, in forza della quale hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento, completamento e sistemazione dell'edificio stesso.

2. Al comma 2 dell'art. 3, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie» dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera *d-bis)*:

«*d-bis)* nei casi di cui al comma 1-*bis* dell'art. 2, copia della convenzione di cui al comma 1-*bis* del medesimo art. 2.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie».

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie» le parole: «di lire 200 milioni (€ 103.291,38)» sono sostituite dalle seguenti: € 150.000».

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sitemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie».

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionile per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie» le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è abrogato.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza del termine decennale di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, comporta revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalità previste dalla vigente normativa.».

Art. 5.

Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie».

1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie», dei contributi già concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute agli enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all'art. 2 della stessa legge.

2. Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria dell'edificio, è subordinato al rilascio, da parte del legale rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui all'art. 3, comma 2 lettera *b)*, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59.

Art. 6.

Modifica dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»; come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13.

1. Il comma 5 dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» è così sostituito:

«5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata, competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1».

2. Il comma 6 dell'art. 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

«6. In applicazione dell'art. 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta regionale, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori, o richiedendo l'integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l'autorizzazione s'intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l'autorizzazione, scritta all'inizio dei lavori è sempre necessaria:

a) edifici d'interesse strategico;

b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione, alle conseguenze di un eventuale collasso;

d) lavori localizzati in «zona sismica 1» di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 274 successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 7.

Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone simiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati

1. In applicazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, depositati presso il comune, ai sensi dell'art. 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», limitatamente al periodo che decorre dall'entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13, «Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"» e fino al 30 giugno 2005, l'inizio dei relativi lavori può avvenire in assenza del rilascio della prevista autorizzazione scritta da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici.

2. La struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici verifica entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, la rispondenza alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zone sismiche di ciascuno dei progetti e della documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1.

3. All'esito negativo della verifica di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici emette un decreto motivato di sospensione dei lavori, indicante le non conformità del progetto e della documentazione depositati ai sensi dell'art. 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la ripresa dei lavori è subordinata all'autorizzazione da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici, rilasciata previa verifica dell'adeguamento del progetto che deve includere le necessarie modifiche ai lavori iniziati e sospesi ai sensi del medesimo comma 3 ed eventuale integrazione della documentazione depositata.

Art. 8.

Estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali» in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche».

1. Le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», si applicano anche ai contributi impegnati in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale medesima.

Art. 9.

Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale

1. L'entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, di cui all'art. 54, comma 11, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche», qualora gli stessi non coincidano con una delle strutture regionali, è stabilita nel 5 per cento dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma di riparto approvato con apposito provvedimento di giunta regionale.

Art. 10.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il reddito fiscalmente imponibile dell'anno 2003 e degli anni successivi; è quello imponibile ai fini dell'addizionale regionale delle imposte su reddito delle persone fisiche.».

Art. 11.

Modifica dell'art. 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003»

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, in materia di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo, dopo le parole: «competente commissione consiliare» sono inserite le seguenti: «che si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere.

Art. 12.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale 14 gennaio 2003. n. 3 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003»

1. All'art. 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, in materia di intervento straordinario per l'edilizia scolastica, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-*bis*:

«4-*bis*. Le variazioni relative ai progetti degli interventi di cui al comma 1 o la diversa localizzazione degli stessi, qualora tali interventi abbiano costituito oggetto di un accordo di programma per l'assegnazione di contributi regionali agli enti locali realizzatori, non influiscono rispetto all'efficacia dell'accordo di prgramma concluso, sempre che persistono le condizioni di cui al comma 4.».

Art. 13.

Modifica dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e successive modificazioni.

1. Al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie «locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» dopo le parole «provvedimento» sono inserite le seguenti: «i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e».

2. Al comma 4 dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole «l'entità dei canoni» sono inserite le seguenti: «nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente».

3. Dopo il comma 4-*bis* dell'art. 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Dal 1º gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento.

4-*quater*. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione.

4-*quinquies*. Ai fini di quanto disposto al comma 4-*quater*, la frazione del mese superiore, a quindici giorni, è considerata pari a un mese.».

4. Per i canoni con pagamento nel corso dell'anno 2004, l'importo dovuto è conguagliato in ragione di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell'anno precedente e il 31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari un mese.

Art. 14.

Modifica dell'art. 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile» e successive modificazioni.

1. Al sesto comma dell'art. 17 della legge 27 novenbre 1984, n. 58 «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile» la parola: «Presidente della giunta regionale», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dirigente regionale competente in materia di protezione civile».

2. All'ottavo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole: «dalla giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile».

Art. 15.

Modifica dell'art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni»

1. Il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» è sostituito dal seguente comma 3:

«3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» è aggiunto il seguente comma 3-*bis*;

«3-*bis*. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a tratamenti preliminari allo smaltimento in discariche quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l'inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

Art. 16.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche».

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5-*bis*:

«5-*bis*. La giunta regionale provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei criterie dei parametri di cui alla lettera *c)* del comma 5 e all'individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22.».

Art. 17.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi, dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sàrà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 28 dicembre 2004

GALAN

05R0035

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **28.**

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 177 del 28 dicembre 2004)*

(Omissis)

05R0039

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. **29.**

Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 178 del 28 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutela della salute e Servizio sanitario regionale

1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato «Ssr») è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato «Ssn») e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e modificato dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

2 Il Ssr si ispira ai seguenti principi:

a) la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro valutazione;

b) la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunità locali;

c) l'universalità e l'equità di accesso alle prestazioni e ai servizi, secondo le necessità di ciascuna persona presente nel territorio regionale, in base alle regole di accesso determinate dalla normativa statale e dagli accordi internazionali;

d) la globalità della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità di accesso ai servizi, della qualità dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;

e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario regionale, alimentato attraverso l'imposizione tributaria generale; l'eventuale ricorso alla partecipazione alla spesa da parte degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di equità e di progressività;

f) la valorizzazione delle responsabilità individuali e collettive nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro idonei a mantenere lo stato di salute degli individui e delle collettività;

g) la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali;

h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la loro partecipazione alle attività di ricerca e di formazione continua, nonché il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza;

i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e dell'autonoma iniziativa delle persone, singole associate, per lo svolgimento di attività d'interesse generale e di rilevanza sociale, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione;

l) la compartecipazione degli enti locali alla programmazione delle attività ed alla verifica dei risultati di salute;

m) la leale collaborazione con le altre regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento, anche al fine di assicurare la portabilità dei diritti dei cittadini della Regione Emilia-Romagna e la reciprocità di trattamento;

n) la collaborazione con le Università, per il loro molo fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la finalità di promuovere in particolare la formazione del personale del Ssr e di sviluppare la ricerca biomedica e sanitaria, valorizzandone i risultati come strumento di innovazione gestionale ed organizzativa del sistema sanitario.

Art. 2.

Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale

1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza attraverso:

a) le aziende Unità sanitarie locali, (di seguito denominate «Aziende USL» o «Azienda USL»);.

b) le aziende ospedaliere, nonché, in connessione con specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito denominati «IRCCS») e, secondo le modalità di qui all'art. 9 della presente legge, le aziende ospedaliero-universitarie, già aziende ospedaliere integrate con l'Università. La costituzione di aziende ospedaliere è disposta dalla Regione motivando sulla base della complessità della casistica trattata e del ruolo di ospedale di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza individuati dal piano sanitario regionale;

c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le aziende e gli istituti di cui alle lettere *a)* e *b)* - di seguito denominati «Aziende sanitarie» - abbiano stipulato accordi contrattuali.

2. L'organizzazione del Ssr prevede:

a) l'obbligo di qualità tecnica, professionale e relazionale per tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al Ssr;

b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta dei servizi e nell'atto aziendale;

c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi;

d) la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonché alla verifica dei risultati di salute ottenuti dalle aziende sanitarie;

e) la partecipazione delle aziende sanitarie all'elaborazione, da parte degli enti locali, dei piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;

f) il governo clinico delle aziende sanitarie e la partecipazione organizzativa degli operatori;

g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le organizzazioni sindacali;

h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo principi di cui all'art. 3-*septies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), favorendo in particolare l'integrazione sociale. delle persone con patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi di libertà e di dignità umana alla base della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).

3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni; l'esercizio di attività sanitarie per conto del Ssr è subordinato all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Ssr è subordinato alla definizione degli accordi contrattuali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modifiche e dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche.

4. La Regione, con riferimento alle attività ed agli oggetti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad esse garantita.

5. I rapporti tra il Ssr e le Università sono disciplinati nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato, dalle disposizioni della presente legge, nonché attraverso la stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'art. 9.

6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le regioni e di coordinamento con lo Stato, nonché, nell'ambito dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea.

Art. 3.

Organizzazione e finanziamento delle aziende sanitarie

1. Le aziende U.S.L. hanno autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione ed il loro funzionamento sono determinati nell'atto aziendale, adottato dal direttore generale ai sensi della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. Le aziende U.S.L. assicurano, nell'esercizio unitario delle loro funzioni di prevenzione, incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed alla sanità animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali. L'atto aziendale disciplina l'articolazione distrettuale delle aziende U.S.L. e l'organizzazione delle aziende sanitarie secondo il modello dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei dirigenti di dipartimento e di distretto.

2. Le aziende U.S.L. sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi.

3. Sono organi delle aziende U.S.L.: il direttore generale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione; il collegio di direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione è lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e d'innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori; il collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai direttori generali in coerenza come direttive emanate dalla giunta regionale, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» e della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 «Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere» ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229). Tali direttive sono emanate previo parere della commissione consiliare competente. La giunta regionale trasmette altresì, prima della verifica di conformità di cui al comma 9 dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2000, gli atti aziendali alla commissione consiliare competente. Gli atti aziendali, tra l'altro, stabiliscono:

a) la composizione del collegio di direzione, prevedendo la presenza del personale medico convenzionato;

b) le forme e le modalità delle relazioni tra il collegio di direzione e gli altri organi dell'azienda;

c) la partecipazione del collegio di direzione all'elaborazione del programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero-professionale intramuraria;

d) la composizione e le forme di rappresentanza del collegio aziendale delle professioni sanitarie.

5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del collegio sindacale. Il collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, ed uno designato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato la possibilità di designare un componente all'interno del collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dai direttore amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza di un direttore delle attività socio-sanitarie.

6. Le aziende e gli Istituti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* sono organizzati in analogia con le aziende U.S.L., fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro attività assistenziali è definita nell'ambito di accordi da essi stipolati con l'azienda o le aziende U.S.L. interessate, salvo gli eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità sanitaria interregionale. Per le aziende ospedalie universitarie e gli IRCCS la remunerazione è effettuata in base alle tariffe stabilite, ai sensi del comma 8 dell'art. 9, tenendo, conto dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.

7. Le aziende sanitarie si uniformano al principio della partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo e miglioramento organizzativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Art. 4.

Distretti sanitari

1. I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le modalità stabilite dall'art. 5, costituiscono l'articolazione territoriale della aziende U.S.L. allo scopo di:

a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i comuni, nonché con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio di sussidiarietà per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;

b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all'art. 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonché il coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale;

c) favorire la partecipazione dei cittadini.

2. Nell'ambito delle risorse assegnate i distretti sono datati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attività territoriali, di cui all'art. 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, che comprendono in particolare:

a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a livello di distretto;

b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata necessità d' integrazione, nonché, se delegate dai comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.

3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalità d'integrazione fra l'attività distrettuale ed i dipartimenti di sanità pubblica e salute mentale.

Art. 5.

Relazioni fra servizio sanitario regionale ed enti locali

1. L'Ufficio di presidenza della conferenza territoriale sociale e sanitaria; di cui all'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione. La conferenza esprime altresì parere di verifica di cui all'art. 3-*bis*, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui all'art. 17, comma 1, lettera *f)* della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche.

2. La conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari.

3. La conferenza promuove, con il supporto delle aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i piani per la salute previsti dal piano sanitario regionale.

4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguiti, trasmettendoli alla giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale. La conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati di salute.

5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla conferenza, di concerto con le aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.

6. In ogni ambito distrettuale comprendente più comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il comitato di distretto, composto dai sindaci dei comuni, o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale comitato opera in stretto raccordo con la conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del programma delle attività territoriali.

7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attività territoriali di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul programma delle attività territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risaltati di salute del programma delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'ufficio di presidenza della conferenza. Il direttore generale adotta altresi, d'intesa con il comitato di distretto, il programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività socio-sanitarie.

8. La conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio regolamento, e l'azienda U.S.L., attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il comitato di distretto e con i distretti.

9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il comitato può avanzare motivata richiesta al direttore generale di revoca della nomina.

Art. 6.

Bilancio, patrimonio ed investimenti delle aziende sanitarie

1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo ed bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile costituiscono gli strumenti della programmazione economicao-finanziaria per il governo delle aziende sanitarie. Gli strumenti contabili documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle aziende sanitarie dalla Regione e dalle conferenze territoriali sociali e sanitarie.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente commissione consiliare esprime parete sulla proposta di finanziamento delle aziende sanitarie predisposta dalla giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nonché sul bilancio economico preventivo di ciascuna azienda sanitaria. La giunta regionale approva i bilanci consuntivi delle aziende sanitarie, previo parere della competente commissione consiliare, e riferisce annualmente al consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle aziende sanitarie per le opportune valutazioni.

3. I beni mobili ed immobili delle aziende sanitarie destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi dell'art. 828, comma 2, del codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprietà pubblica può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale sulla base di un analitico programma di riqualificazione dei servizi sanitari.

4. La Regione può, ai sensi dell'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento, anche oltre i limiti di cui all'art. 2, comma 2-*sexies*, lettera *g)*, numero 1 e numero 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneità dello aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.

5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei contratti fra imprese ed aziende sanitarie, anche attraverso il coordinamento delle stesse.

Art. 7.

Sperimentazioni gestionali

1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, è autorizzata dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa, in misura comunque non superiore a cinque anni, su proposta dell'azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo aggiunto dall'art. 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle partecipazioni societarie delle aziende sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto dall'art. 57 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché alla partecipazione da parte delle medesime alle forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari costituite dagli enti locali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto dall'art. 57 della legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 8.

Personale del Servizio sanitario regionale

1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr è di dipendenza, regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono stabilite dalla Regione, nell'ambito dei principi della normativa statale. Le aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale del Ssr, le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 15-*sexies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, e tenendo conto del principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'art. 2-*septies* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

3. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale ai sensi dell'art. 15-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla commissione di cui al medesimo articolo.

4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonché di quelli previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517 (disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). La validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro.

5. La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed attività libero professionale e di garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi nonché della efficienza generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale.

6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il Ssr è disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. La Regione detta le opportune disposizioni affinché le attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché delle professioni sanitarie di cui all'art. 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano raccordate con le attività e le funzioni delle aziende USL, con particolare riferimento al livello distrettuale.

7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private. Tali accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione professionale ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche favorendo forme associative tra il personale medico convenzionato.

Art. 9.

Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università

1. La Regione determina, ai sensi dell'art. 6-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, il fabbisogno di personale sanitario del Ssr.

2. Le Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena - Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale. Le Università partecipano altresì alla programmazione sanitaria regionale mediante parere obbligatorio:

a) sulla proposta di piano sanitario regionale approvato dalla giunta;

b) sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi che interessano le strutture sanitarie destinate all'esercizio di attività formative.

3. Il protocollo d'intesa fra la Regione e le Università individua l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università, determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale, assicurandone la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. Il protocollo disciplina altresì la programmazione della formazione del personale del Ssr e le modalità con cui gli accordi attuativi locali definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati ed individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università.

4. La collaborazione fra Ssr ed Università si realizza attraverso le aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma, che costituiscono le aziende di riferimento, rispettivamente, per le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione sanitaria regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si realizza la collaborazione tra la Regione e le Università, con particolare riguardo alle scuole di specializzazione mediche o ad altre facoltà. A tal fine, il protocollo d'intesa, di cui al comma 3, è integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e l'Università interessata, aventi od oggetto la disciplina, in coerenza con la programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle attività assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca.

6. La Regione, previa intesa della conferenza Regione-Università di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), disciplina le aziende ospedaliero-universitarie in analogia alle aziende U.S.L. e secondo i principi del decreto legislativo n. 517 del 1999, assicurando la partecipazione della componente universitaria al governo delle aziende e garantendo all'Università la nomina di un componente del collegio sindacale. Il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Università. Il protocollo d'intesa disciplina la verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali, sulla base dei principi di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di quanto previsto dall'art. 5 della presente legge.

7. L'atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata ed individua le strutture complesse a direzione universitaria. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'Università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al presente comma.

8. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle aziende di riferimento concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università, con particolare riferimento a beni mobili ed immobili, sia dal Ssr. La giunta regionale classifica tali aziende, limitatamente all'attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, riconoscendo altresì i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d'intesa disciplina le modalità per la compartecipazione della Regione e delle Università, per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di gestione delle aziende.

9. La Regione promuove e valorizza le attività di ricerca svolte dalle aziende ospedaliero-universitarie e nelle altre sedi di collaborazione di cui al comma 5, concorrendo al finanziamento di programmi di ricerca e di formazione di comune interesse, definiti d'intesa tra la Regione e le singole Università nell'ambito degli indirizzi formulati dalla conferenza Regione-Università.

Art. 10.

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Gli IRCCS aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale.

2. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale e sono organizzati in analogia con le aziende USL, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, salvo quanto previsto dal presente articolo.

3. Il direttore generale ed i componenti del collegio sindacale sono nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. Per quanto attiene ai direttori amministrativo e sanitario si applica quanto previsto all'art. 3, comma 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, ed uno nominato dalla conferenza territoriale sociale e sanitaria. È assicurata allo Stato la possibilità di designare due componenti all'interno del collegio sindacale. Il Presidente del Consiglio di indirizzo e verifica, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con lo Stato. L'Università partecipa al consiglio di indirizzo e verifica degli IRCCS secondo i criteri stabiliti negli accordi integrativi del protocollo d'intesa di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge. È previsto un direttore scientifico, nominato dallo Stato d'intesa con la Regione.

4. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché il collegamento con gli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'auto coordinamento fra le regioni e la collaborazione con lo Stato.

Art. 11.

Promozione della ricerca e della formazione in sanità

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del Ssr, la Regione può promuovere, previe opportune intese con l'Università, forme di organizzazione che integrino le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti, anche attraverso l'istituzione di fondazioni per la promozione della ricerca e della formazione in sanità, cui possono partecipare, con propria determinazione, le Aziende sanitarie della provincia interessata.

2. Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi nell'ambito del Ssr da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio della leale collaborazione, tenendo conto delle priorità e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50

1. L'art. 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) è abrogato.

2. L'art. 37 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 *(Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie)*. — 1. Il controllo sugli atti delle aziende sanitarie è esercitato dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

2. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge è interrotto qualora il direttore generale competente in materia di sanità richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

3. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dal 1º al 20 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

4. L'albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni Azienda sanitaria, è collocato nella sede dell'Azienda stessa, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.

5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'albo di cui al comma precedente per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione.

6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione.

7. La giunta regionale nomina i commisari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale.

8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.».

3. Il comma 10 dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 11 del 2000, è abrogato.

4. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 50 del 1994 è inserito il seguente articolo:

«Art. 43-*bis*. *(Incompatibilità dei componenti del collegio sindacale delle aziende sanitarie)*. — 1. Non possono essere nominati sindaci-revisori e, se nominati, decadono dall'ufficio:

a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di azienda sanitaria;

b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti ad affini fino al secondo grado che nella azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'azienda sanitaria;

c) i dipendenti dell'azienda sanitaria;

d) i fornitori dell'azienda sanitaria;

e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'azienda sanitaria;

f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 dicembre 2004

ERRANI

05R0018

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1º dicembre 2004, n. 69/R.

Regolamento di attuazione, di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 50 del 10 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) che all'art. 15 prevede che la Regione approvi uno o più regolamenti di attuazione della legge medesima;

Richiamato l'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 67/2003 che rinvia a regolamento la disciplina:

degli elementi generali dell'organizzazione degli enti locali in emergenza e i requisiti di funzionalità della medesima finalizzati a realizzare il necessario livello di efficienza e di integrazione dell'intero sistema regionale;

delle procedure di raccordo tra i soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile e tra questi e gli altri soggetti che operano in emergenza;

dell'organizzazione regionale preposta allo svolgimento degli adempimenti di competenza della Regione nell'ambito della funzione del concorso alla gestione dell'emergenza;

delle modalità per l'adeguamento dei piani di protezione civile già approvati dagli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione, di cui al citato art. 15, comma 3, della legge regionale n. 67/2003, concernente «Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza».

E M A N A:

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), disciplina:

a) le attività che devono essere svolte dalla Regione, dai comuni e dalle province nelle situazioni di emergenza secondo le competenze attribuite ai medesimi enti dalla legge regionale n. 67/2003 nonché gli elementi generali della relativa organizzazione finalizzati a realizzare l'efficacia della risposta complessiva del sistema regionale di protezione civile alle situazioni di emergenza e l'integrazione e il raccordo delle attività di competenza di ciascun componente;

b) le modalità di raccordo tra gli enti di cui alla lettera *a)* e gli altri soggetti che operano nelle situazioni di emergenza;

c) l'organizzazione regionale preposta allo svolgimento degli adempimenti di competenza della Regione medesima.

2. Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità per assicurare la coerenza dei piani di protezione civile locali alle disposizioni di cui al comma 1 e per promuoverne la verifica attraverso periodiche esercitazioni.

Capo II

ATTIVITÀ OPERATIVE E RELATIVA ORGANIZZAZIONE

Art. 2.

Attività operative

1. La Regione, i comuni e le province assicurano le seguenti attività operative:

a) attività di centro situazioni, in via ordinaria e continuativa;

b) attività di centro operativo, in emergenza o in previsione di una emergenza.

2. L'attività di centro situazioni comprende:

a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;

b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;

c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile secondo le modalità di raccordo di cui al successivo capo III.

3. Per gli eventi di tipo idrogeologico o comunque per gli eventi prevedibili, l'attività regionale e provinciale di centro situazioni comprende anche la trasmissione degli stati di allerta ed il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture competenti per le attività di sorveglianza e pronto intervento, in conformità alle disposizioni generali adottate dalla giunta regionale in attuazione degli indirizzi operativi statali adottati ai sensi dell'art. 5, comma 2 dei, decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile), convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. L'attività di centro operativo comprende l'attuazione degli interventi di soccorso di competenza dell'ente attraverso:

a) l'accertamento delle esigenze di intervento;

b) l'attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento o l'attivazione dei centri di competenza a ciò preposti;

c) la prima definizione dei danni.

Art. 3.

Organizzazione delle attività di competenza degli enti locali e relativi elementi funzionalità

1. I comuni e le province definiscono l'organizzazione necessaria per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, tenendo conto delle competenze attribuite dalla legge regionale n. 67/2003 nonché degli elementi di cui ai successivi articoli 5 e 6, in modo da assicurare:

a) una operatività H24 della attività di centro situazioni;

b) la adeguatezza delle attività di centro operativo alle esigenze di intervento derivanti dalla situazione di emergenza in corso o prevista.

2. Ai fini di garantire l'adeguatezza di cui al comma 1, lettera *b)* l'organizzazione delle attività è definita facendo riferimento alle situazioni di massimo danno atteso quali risultano dal quadro dei rischi di cui all'art. 17 della legge regionale n. 67/2003, fermo restando che le attività e l'organizzazione preposta vengono attivate, in emergenza, secondo le effettive necessità.

3. Per gli eventi di tipo idrogeologico o comunque per gli eventi prevedibili, le attività e l'organizzazione preposta sono attivate in forma progressiva in conformità alle disposizioni regionali di cui all'art. 2, comma 3, in modo da assicurare un corrispondente grado di operatività delle varie componenti del sistema regionale di protezione civile, ferma restando la disciplina integrativa e di dettaglio prevista nei piani di protezione civile locali.

4. L'organizzazione delle attività di cui all'art. 2 può prevedere anche il supporto delle organizzazioni di volontariato nonché degli altri soggetti che compongono il sistema regionale della protezione civile o che vi partecipano ai sensi della legge regionale n. 67/2003.

5. Ai fini di consentire una immediata funzionalità della struttura o delle strutture preposte alle attività di centro operativo, l'ente locale organizza la raccolta, la sistematizzazione e l'aggiornamento delle informazioni la cui conoscenza può essere rilevante nell'emergenza, garantendone la disponibilità alle strutture preposte alle attività di centro operativo.

6. Le informazioni di cui al comma 5, rilevanti per l'attività di tutte le componenti del sistema regionale di protezione civile, sono organizzate in forma omologa da tutti gli enti, secondo standard definiti dalla giunta regionale e sono rese disponibili per le attività di protezione civile.

Art. 4.

Svolgimento delle attività: le procedure operative e i mansionari

1. Gli enti locali definiscono previamente le procedure operative e i relativi mansionari che regolano le attività di centro operativo e centro situazioni.

2. Le procedure operative, che devono essere previste nei piani di protezione civile, hanno ad oggetto:

a) le forme di raccordo di cui all'art. 18 della legge n. 67/2003,

b) la gestione degli avvisi di criticità e gli stati di allerta adottati dalla Regione;

c) l'attivazione dei presidi idraulici ed idrogeologici e in, generale delle altre attività di monitoraggio dei punti critici;

d) l'attivazione dell'organizzazione preposta alle attività di centro operativo.

3. Nei piani di protezione civile comunali sono inoltre previste le procedure operative aventi ad oggetto l'attività di informazione alla popolazione in corso o in previsione di una emergenza, l'evacuazione degli edifici e delle aree a rischio, l'assistenza alla popolazione.

4. Le procedure operative ed i relativi mansionari sono disciplinate dagli enti locali in modo da garantirne la funzionalità alle effettive situazioni di emergenza, anche tramite la previsione di fasi di verifica in tempo reale e l'individuazione del soggetto competente a disporne l'immediato adeguamento.

Art. 5.

L'organizzazione delle attività operative nei comuni

1. Il comune organizza le attività di cui all'art. 2 in modo adeguato ad assicurare gli interventi di competenza aventi ad oggetto l'incolumità e l'assistenza alla popolazione, la salvaguardia dei beni, con particolare riguardo di quelli pubblici funzionali al mantenimento delle normali condizioni di vita della popolazione ed allo svolgimento delle attività pubbliche essenziali. A tal fine tiene conto:

a) dell'organizzazione complessiva dell'ente e, in particolare, dell'organizzazione e dei compiti dell'ufficio tecnico, della polizia municipale, degli uffici competenti. in materia di viabilità, edilizia e di servizi sociali;

b) dei rischi presenti sul territorio, con particolare riguardo al numero delle persone potenzialmente soggette alle varie tipologie di rischio e alla densità abitativa delle aree a rischio nonché alla esistenza di edifici strategici dislocati nelle aree a rischio, quali ospedali, scuole, impianti produttivi, edifici di grande distribuzione, monumenti ed altri beni culturali.

2. Le attività di centro situazioni e di centro operativo possono essere svolte in forma associata.

3. Quando alla gestione associata partecipa il comune capoluogo di provincia, questo è individuato quale ente responsabile della gestione medesima.

4. I comuni capoluoghi di provincia possono altresì stipulare apposite convenzioni con comuni limitrofi per assicurare forme di supporto alle attività di centro situazioni e di centro operativo di questi ultimi.

5. Gli atti associativi e le convenzioni sono comunicati alla provincia e alla Regione affinché ne tengano conto nel piano provinciale di protezione civile e nei piani operativi regionali.

6. Anche quando le attività di centro operativo sono svolte in forma associata, i singoli comuni provvedono direttamente allo svolgimento delle competenze di cui all'art. 8, comm 2, lettera *d)*, della legge regionale n. 67/2003. Gli atti associativi garantiscono altresì che l'attività di informazione e assistenza alla popolazione sia svolta presso ciascun comune.

7. Nei casi previsti dal comma 2, l'atto associativo definisce, tra l'altro:

a) le risorse umane e materiali a disposizione della forma associata per le attività di centro situazioni e di centro operativo;

b) le procedure per la attivazione delle attività di cui alla lettera *a)*;

c) la competenza all'attivazione delle attività di centro situazioni e di centro operativo in rapporto con i sindaci dei comuni partecipanti.

8. Il comune:

a) comunica a tutte le forze operative, alla provincia è alla Regione l'organizzazione preposta alle attività di cui all'art. 2, il nominativo dei responsabili, la sede di riferimento e i relativi recapiti telefonici; ugualmente provvedono le forme associate nei casi di cui al comma 2;

b) assicura la conoscibilità e l'accessibilità della struttura adibita alle attività di centro situazioni da parte. della popolazione per richieste di intervento e segnalazioni urgenti.

Art. 6.

L'organizzazione delle attività operative presso le province

1. La provincia organizza le attività di cui all'art. 2 in modo adeguato ad assicurare:

a) lo svolgimento degli interventi di prevenzione di propria competenza, tra cui in particolare quelli relativi alla procedura di allerta;

b) il supporto ai comuni coinvolti in situazioni di emergenza, tenuto conto della loro capacità operativa e del quadro complessivo dei rischi nell'ambito provinciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, la provincia organizza l'attività di centro situazioni in modo da garantire adeguatamente, con la strumentazione e il personale necessario, la trasmissione degli avvisi di allerta e la gestione delle conseguenti procedure informative, nonché il ricevimento delle segnalazioni di situazioni di emergenza da parte dei comuni e le conseguenti richieste di supporto

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera *b)*, la provincia organizza le attività di centro operativo in modo da garantire:

a) la tempestiva attivazione delle risorse tecniche, strumentali ed operative individuate per supportare i comuni;

b) il coordinamento con le altre forze operative competenti per gli interventi di soccorso a livello provinciale nonché con le proprie strutture interne operanti in emergenza per specifiche finalità attribuite dalle leggi vigenti.

4. Tra le risorse di cui al comma 3 sono comprese, oltre al personale e ai beni dell'ente, le organizzazioni di volontariato aderenti a forme di coordinamento provinciale nonché gli eventuali soggetti convenzionati con la provincia per le attività di protezione civile tra cui, in particolare, le aziende di servizio pubblico.

5. L'organizzazione provinciale di.cui al comma 3 costituisce altresì riferimento della Regione in caso di eventi di rilevanza regionale, in particolare ai fini di coordinare le risorse attivate dalla Regione per fronteggiare situazioni di emergenza di ambito sovra-comunale.

6. Le modalità della collaborazione sono definite nei piani operativi regionali, anche in forma differenziata tenuto conto dell'effettiva funzionalità dell'organizzazione provinciale; a tal fine le province trasmettono periodicamente alla Regione una relazione sulla propria organizzazione, sulle risorse disponibili e sugli interventi di supporto attivati a favore dei comuni.

7. La provincia comunica a tutte le forze operative, alla prefettura, ai comuni, alle comunità montane e alla Regione l'organizzazione preposta alle attività di cui all'art. 2, il nominativo dei responsabili, la sede di riferimento per le attività di centro operativo e di centro situazioni e i relativi recapiti telefonici.

Art. 7.

Concorso operativo delle comunità montane e dei consorzi di bonifica

1. Nell'organizzazione delle attività di cui all'art. 2, le province tengono conto anche del concorso operativo delle comunità montane e dei consorzi di bonifica.

2. In particolare le comunità montane concorrono alle attività di centro operativo delle province per interventi di presidio e di pronto intervento attraverso le maestranze forestali che operano alle loro dipendenze, in conformità alle disposizioni del relativo contratto di lavoro.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'attivazione delle maestranze forestali è disposta dalle comunità montane su richiesta delle province e con oneri a carico delle medesime, salvo i casi di concorso finanziario della Regione con le modalità di cui alla legge regionale n. 67/2003.

4. I consorzi di bonifica concorrono alle attività di protezione civile:

a) nell'ambito dell'organizzazione provinciale deputata all'esercizio delle attività di difesa del suolo ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);

b) nell'ambito delle competenze di manutenzione, esercizio e vigilanza delle opere di bonifica ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

5. Il piano di protezione civile provinciale definisce le procedure per attivare il concorso operativo di cui al presente articolo.

Capo III

MODALITÀ DI RACCORDO IN EMERGENZA O IN VISTA DI UNA EMERGENZA

Art. 8.

D e f i n i z i o n e

1. Le disposizioni del presente capo regolamentano le modalità generali con le quali i vari soggetti che compongono il sislema regionale della protezione civile si rapportano, in emergenza o in vista di una emergenza, tra loro e con i soggetti che concorrono o partecipano, ai sensi della normativa vigente alle attività di protezione civile, in modo da realizzare la massima integrazione nelle attività di rispettiva competenza e la massima efficacia di intervento.

2. Le disposizioni del presente capo costituiscono riferimento per la Regione e gli enti locali ai fini della definizione delle procedure operative di propria competenza nonché della sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 67/2003.

Art. 9.

Raccordo informativo

1. Una reciproca e tempestiva informazione costituisce un elemento strategico di coordinamento delle attività dei vari soggetti che operano nell'ambito di una emergenza di protezione civile nonché presupposto per l'attivazione delle iniziative di competenza dei medesimi.

2. Salvo quanto spcificatamente previsto nei piani di protezione civile locali e nei piani operativi regionali, costituiscono oggetto di raccordo informativo:

a) l'evoluzione in loco della situazione meteorologica prevista negli di avvisi di criticità idraulica e idrogeologica e le risultanze dell'attività di monitoraggio e di presidio attivata in sede locale;

b) la segnalazione di eventi e, i danni conseguenti;

c) la segnalazione dell'attivazione delle strutture preposte alle attività di centro operativo.

3. Le informazioni attinenti la lettera *a)* sono oggetto di costante rapporto informativo tra gli enti locali e la Regione, secondo le modalità definite dalla giunta regionale in attuazione degli indirizzi operativi nazionali in materia di procedure di allertamento.

4. La segnalazione degli eventi e dei conseguenti danni è comunicata dai singoli comuni alla provincia e alla Regione.

5. La attivazione delle strutture comunali e intercomunali preposte alle attività di centro operativo è comunicata alla provincia, alla Regione, alla azienda sanitaria locale competente, al comando provinciale dei vigili del fuoco e alla prefettura. L'attivazione delle strutture provinciali è comunicata ai medesimi soggetti e ai comuni.

6. L'attivazione delle strutture regionali di cui al capo IV, la dichiarazione dello stato di emergenza regionale e l'assunzione del coordinamento degli interventi di soccorso regionale è comunicata dalla Regione:

a) al dipartimento della protezione civile;

b) alle province e alle prefetture interessate per territorio;

c) alla direzione regionale dei vigili del fuoco;

d) ai comuni interessati.

7. La Regione trasmette al dipartimento della protezione civile le altre informazioni di cui al presente articolo richieste o comunque rilevanti.

Art. l0.

Raccordo strategico-operativo al medesimo livello territoriale

1. Di norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali con le altre strutture operative operanti al medesimo livello territoriale avviene attraverso la attivazione di un organismo di coordinamento, di seguito denominato unità di crisi.

2. Nell'ambito dell'unità di crisi, sono concordinente assunte le iniziative da intraprendere da parte di ciascun soggetto partecipante, nel rispetto delle competenze previste dall'ordinamento vigente e in modo da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività.

3. La composizione delle unità di crisi, i presupporti per la convocazione e le modalità di svolgimento dell'attività di competenza sono definiti dal piano di protezione civile dell'ente; la partecipazione dei soggetti esterni è definita previa intesa con i medesimi.

4. La partecipazione all'unità di crisi dei soggetti esterni all'ente è definita previa intesa con i medesimi.

Art. 11.

Unità di crisi comunale

1. A livello comunale, l'unità di crisi è convocata dal sindaco, dall'assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno, nelle situazioni di emergenza più significative.

2 L'unità di crisi comunale prevede, di norma, la partecipazione:

a) dei responsabili dei servizi comunali interessati dall'emergenza tra cui, in particolare, del servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia;

b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, ove la situazione di criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale;

c) un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;

d) un referente dei vigili del fuoco;

e) un referente delle forze dell'ordine locali, individuato d'intesa con il prefetto;

f) una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale, per il coordinamento e l'utilizzo delle risorse impegnate nell'attività di soccorso in conformità alle previsioni dei piani di protezione civile comunali;

g) gli altri soggetti individuati nel piano di protezione civile comunale.

Art. 12.

Unità di crisi provinciale

1. A livello provinciale, l'unità di crisi è convocata dal Presidente della provincia, dall'assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento interno.

2. L'unità di crisi provinciale prevede, di norma, la partecipazione:

a) dei responsabili dei servizi provinciali interessati dall'emergenza, tra cui in particolare del servizio difesa del suolo, viabilità, opere pubbliche, polizia provinciale, edilizia, ambiente;

b) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio;

c) di un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti a livello provinciale, in conformità a quanto definito nell'ambito dei coordinamenti provinciali del volontariato;

d) di un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;

e) del comandante provinciale dei vigili del fuoco;

f) del prefetto o suo rappresentante e gli eventuali referenti delle forze dell'ordine locali;

g) dell'ispettore provinciale del corpo forestale dello Stato o suo rappresentante;

h) degli altri soggetti individuati nel piano di protezione civile provinciale.

3. L'unità di crisi provinciale opera in raccordo con i comuni interessati. Ove gli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza in atto o prevista coinvolgano anche il territorio del comune capoluogo di provincia, all'unità di crisi provinciale è invitato a partecipare anché un rappresentante del comune, ai fini di assicurare ogni possibile forma di integrazione operativa nonché la partecipazione alle eventuali decisioni che coinvolgano anche il territorio comunale.

4. L'unità di crisi provinciale opera in raccordo e coordinandosi con l'unità di crisi regionale di cui all'art. 20, in conformità a quanto previsto dai piani operativi regionali. A tale fine la Regione invia presso l'unità di crisi un proprio rappresentante.

Art. 13.

Raccordo strategico operativo tra diversi livelli territoriali

1. Ai fini di favorire il raccordo strategico operativo tra gli enti operanti a livelli territoriali diversi e, in particolare, il raccordo tra livello provinciale e il livello comunale, la provincia può attivare sedi di coordinamento operativo decentrate che garantiscono, per l'ambito intercomunale di riferimento, i collegamenti informativi ed operativi con i singoli comuni afferenti all'ambito medesimo.

2. Al fine di garantire la tempestiva operatività delle sedi di cui al comma 1, le medesime sono previste nel piano di protezione civile provinciale che ne predetermina l'ubicazione e il territorio di competenza; in conformità a quanto disposto dall'art. 18, commi 3 e 4, della legge regionale n. 67/2003, nonché le modalità per il relativo funzionamento e il soggetto responsabile.

3. Resta fermo che, ove in rapporto alla effettiva situazione di emergenza in atto, la predeterminazione effettuata nel piano provinciale non garantisca le finalità di cui al comma 1, la provincia, sentita la Regione, attiva la sede di coordinamento nella ubicazione più funzionale anche in difformità alle previsioni del piano e provvede alla relativa organizzazione.

4. L'organizzazione delle sedi di coordinamento decentrate può essere funzionale alla gestione dei rapporti con i comuni afferenti, anche nei casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale; a tal fine gli elementi di cui al comma 2 sono definiti in collaborazione con i competenti organi dello Stato.

5. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza regionale all'attivazione delle sedi di cui al presente articolo provvede la Regione, sentita la provincia interessata.

Capo IV

LE FUNZIONI DELLA REGIONE IN EMERGENZA

Art. 14.

Gestione delle procedure di allerta

1. In conformità alle direttive nazionali, la Regione provvede all'elaborazione ed all'adozione degli avvisi di criticità per gli eventi idrogeologici e all'adozione e diffusione degli stati di allerta, anche tramite le province, secondo le disposizioni generali richiamate all'art. 2 comma 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) elabora le previsioni meteorologiche e provvede alla relativa diffusione;

b) effettua il monitoraggio idro pluviometrico tramite la rete delle stazioni in telemisura e la diffusione dei relativi dati;

c) elabora i modelli previsionali;

d) definisce le zone di allerta, i livelli di criticità e i corrispondenti stati di allerta;

e) adotta e diffonde gli stati di allerta.

Art. 15.

Governo delle piene

1. Ferme restando le competenze attribuite alle province dalla legge regionale n. 91/1998, la Regione assicura il coordinamento delle attività di governo delle piene nei bacini idrografici interprovinciali e di maggiori dimensioni, in conformità agli indirizzi operativi statali e alle disposizioni regionali di attuazione, di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il coordinamento di cui al comma 1 è esercitato nell'ambito dell'unità di crisi regionale di cui all'art. 20, con le modalità definite nei piani operativi regionali.

Art. 16.

Attivazione risorse

1. Ove le risorse del sistema provinciale di protezione civile non siano sufficienti a fronteggiare l'emergenza incorso o prevista la Regione attiva, su richiesta degli enti locali, le risorse disponibili in ambito regionale.

2. In particolare, spetta alla Regione attivare:

a) le risorse rese disponibili dalle province e dai comuni non coinvolti dall'emergenza;

b) le risorse delle aziende sanitarie locali esterne all'area vasta interessata dall'emergenza;

c) le organizzazioni di volontariato operanti a livello regionale.

3. L'attivazione delle risorse regionali costituisce elemento per la valutazione della rilevanza regionale degli eventi e per la conseguente dichiarazione di emergenza, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 67/2003.

Art. 17.

Censimento danni

1. Al fine di assumere i provvedimenti e definire gli interventi di cui agli articoli 24 e 28 della legge regionale n. 67/2003, la Regione coordina l'attività di censimento dei danni prodotti da eventi per i quali è richiesta o dichiarata la rilevanza regionale o nazionale.

2. La Regione, in particolare, definisce con le province e con il coinvolgimento dei comuni interessati. le attività da porre in essere ai fini di:

a) verificare gli effetti prodotti da eventi di carattere idrogeologico intensi sul sistema dei versanti e sul reticolo idraulico, anche in collaborazione con le autorità di bacino interessate e ad individuare le situazioni di maggior rischio prodotte o comunque evidenziate dall'evento;

b) verificare l'agibilità degli edifici e delle infrastrutture in seguito ad eventi sismici;

c) individuare la prima stima del fabbisogno fiuanziario necessario per l'avvio degli interventi per il superamento dell'emergenza.

3. Nell'ambito dell'attività di coordinamento sono definite anche le attività poste in essere direttamente dalla Regione per le finalità di cui al comma 2.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, la Regione collabora alle attività di censimento danni di competenza degli enti locali, anche fornendo il necessario supporto tecnico.

Art. 18.

Raccordo delle attività provinciali

1. Ove la situazione di emergenza coinvolga un ambito territoriale sovra provinciale, la Regione provvede al raccordo generale delle attività di centro operativo di ciascuna provincia.

2. In particolare la Regione:

a) verifica lo stato di attivazione dei sistemi provinciali coinvolti dall'emergenza e le eventuali esigenze di reciproco raccordo;

b) intrattiene i rapporti con i gestori nazionali o regionali dei servizi essenziali e con i soggetti getori delle viabilità che interessano l'ambito sovra provinciale, si raccorda con le strutture regionali dei vigili del fuoco, secondo protocolli operativi concordati;

c) coordina l'attivazione delle risorse regionali nell'area coinvolta.

Art. 19.

Coordinamento regionale degli interventi di soccorso

1. Nei casi in cui le attività di raccordo di cui all'art. 18 non siano sufficienti a fronteggiare adeguatamente la situazione di emergenza, in corso o prevista, e sia, necessario assicurare la coerenza complessiva delle iniziative di soccorso dirette a fronteggiare l'emergenza nell'ambito, dell'area coinvolta, la Regione istituisce una sede unitaria per il coordinamento a livello regionale delle attività di soccorso.

2. Il coordinamento regionale di cui al comma 1 è attivato in tutti i casi in cui la complessità delle operazioni di soccorso e la pluralità delle strutture operative impegnate rendano necessario istituire una sede strategico-operativa unitaria di livello regionale, anche qualora la situazione di emergenza coinvolga una sola provincia.

3. La Regione attiva di regola il coordinamento di cui al comma 1 in caso di:

a) alluvioni o pericolo di alluvioni che coinvolgono i principali bacini interprovinciali;

b) eventi sismici di magnitudo superiore a 4.5;

c) altri eventi per quali la Regione ritiene sussistenti i presupposti per richiedere la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, nelle more della dichiarazione medesima.

Art. 20.

Unità di crisi regionale

1. Nei casi di cui all'art. 19, la Regione attiva l'unità di crisi regionale.

2. Il Presidente della giunta regionale o l'assessore delegato, previa verifica della situazione in atto con il Presidente della provincia, il prefetto e, ove possibile, i sindaci dei comuni maggiormente interessati, sentito il capo del dipartimento della protezione civile, convoca l'unità di crisi regionale.

3. La composizione dell'unità di crisi regionale è definita nei piani operativi di cui all'art. 19 della legge regionale n. 67/2003.

4. L'unità di crisi tegionale è attivata previa dichiarazione dello stato di emergenza regionale, salvo che sussistano motivi di improrogabilità ed urgenza che non consentono alcun indugio.

Art. 21.

Organizzazione regionale

1. Per le funzioni di cui al presente capo, le strutture regionali, interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, definiscono, per quanto di competenza, le procedure operative e i relativi mansionari che regolano le attività di centro situazioni e di centro operativo.

Art. 22.

Organizzazione del sistema regionale di protezione civile in caso di eventi di rilevanza nazionale

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività di soccorso avviata, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ovvero di attivazione del coordinamento nazionale di cui all'art. 2 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 (Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, già attivata nelle forme di cui alpresente regolamento, continua ad operare.

2. La Regione, anche tramite l'unità di crisi regionale, assicura il necessario raccordo con il capo del dipartimento della protezione civile e l'organizzazione nazionale dei soccorsi con le modalità stabilite d'intesa con il capo del dipartimento della protezione civile.

3. Nell'ambito dei piani operativi regionali, adottati ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 67/2003, sono definite le specifiche disposizioni finalizzate ad assicurare la adeguatezza della organizzazione di cui al comma 1 in rapporto alle diverse situazioni di emergenza.

Capo V

MODALITÀ DI ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE LOCALI E LA RELATIVA VERIFICA

Art. 23.

Piano provinciale

1. I piani di protezione civile provinciali sono elaborati in conformità a quanto disposto dall'art. 20 della legge regionale n. 67/2003; ove non sia stata raggiunta l'intesa con i soggetti esterni alla provincia per la partecipazione all'unità di crisi, il piano prende atto del mancato accordo e può prevedere che, ove l'unità di crisi venga convocata, i soggetti siano comunque invitati a partecipari.

2. Alla elaborazione dei piani di protezione civile provinciali può partecipare anche la Regione su richiesta della provincia.

3. Il piano di protezione civile prima dell'approvazione è trasmesso alla Regione con le modalità di cui all'art. 24, comma 1. In caso di osservazioni da parte della Regione si applicano le procedure di cui all'art. 24.

4. La Regione può formulare osservazioni relativamente:

a) alla conformità delle procedure di raccordo con la Regione;

b) alla conformità delle procedure di raccordo con i comuni;

c) alla conformità delle altre attività con le competenze regionali.

Art. 24.

Piano comunale e intercomunale

1. La proposta di piano è trasmessa alla provincia territorialmente competente e alla Regione almeno sessanta giorni prima della data prevista per la relativa approvazione.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la provincia e la Regione possono formulare osservazioni relativamente:

a) alla conformità delle procedure di raccordo ivi previste con le previsioni rispettivamente del piano di protezione civile provinciale e dei piani operativi regionali, adottati in attuazione del presente regolamento;

b) agli altri elementi del piano comunque attinenti l'organizzazione generale del sistema regionale di protezione civile.

3. Ove il comune approvi il piano di protezione civile senza tenere conto delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2, lettera *a)*, la Regione, ove ravvisi che la difformità segnalata possa incidere sul corretto funzionamento del complessivo sistema regionale della protezione civile, sentito il comune lo invita ad apportare le conseguenti modifiche, assegnando un termine non inferiore a novanta giorni.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Regione ne prende formalmente atto per gli effetti di cui all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 67/2003.

Capo VI

ESERCITAZIONI

Art. 25.

Tipologia delle esercitazioni

1. Le esercitazioni organizzate dagli enti locali hanno carattere:

comunale e intercomunale;

provinciale;

regionale.

2. Hanno carattere comunale le esercitazioni finalizzate a verificare le disposizioni contenute nel piano di protezione civile comunale relativamente a:

organizzazione e procedure operative del comune;

partecipazione delle organizzazioni del volontariato operanti nell'ambito del comune o convenzionate con il medesimo.

3. Ove siano state realizzate forme associate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 67/2003, le esercitazioni hanno ad oggetto l'organizzazione e le procedure operative del centro operativo intercomunale e dei comuni associati e la partecipazione delle organizzazioni del volontariato operanti nell'ambito dei medesimi o con essi convenzionati.

4. Hanno carattere provinciale le esercitazioni finalizzate a verificare, sulla base di eventi di rilevanza locale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a),* della legge regionale n. 67/2003, l'organizzazione e le procedure operative della provincia:

a) in rapporto ad uno o più comuni;

b) in rapporto con le organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito provinciale.

5. Hanno carattere regionale tutte le altre esercitazioni, tra cui in particolare quelle che:

a) fanno riferimento a scenari di evento di rilevanza regionale o nazionale;

b) coinvolgono ambiti territoriali interprovinciali;

c) prevedono l'istituzione delle sedi di coordinamento operativo decentrate di cui all'art. 13;

d) prevedono l'intervento dei servizi sanitari e in particolare del 118 o di forze operative statali.

Art. 26.

Programma regionale e informazione

1. Le esercitazioni comunali e provinciali sono comunicate dall'ente locale promotore alla Regione, al fine di valutare lo stato di attuazione

del sistema provinciale di protezione civile e delle sue eventuali criticità, e adottare le iniziative di competenza, tra cui in particolare quelle regionali di cui all'art. 22, della legge regionale n. 67/2003. Le iniziative promosse dai comuni singoli o associati sono comunicate anche alla provincia.

2. Le iniziative di rilevanza provinciale sono comunicate alla Regione con la trasmissione del relativo documento di impianto, quale elemento per l'eventuale integrazione o aggiornamento dei piani operativi regionali nonché per le finalità di cui di cui al comma 1.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Regione approva il programma delle esercitazioni regionali che intende avviare nel corso dell'anno. Entro il 31 gennaio gli enti loca1i possono presentare proposte per l'inserimento nel programma regionale di esercitazioni che riguardano il proprio territorio.

Art. 27.

Esercitazioni promosse dalle organizzazioni di volontariato

1. Le esercitazioni promosse dalle organizzazioni dei volontariato possono essere realizzate:

a) in autonomia senza il coinvolgimento degli enti locali;

b) in concorso con gli enti locali o con la Regione.

2. Le esercitazioni promosse ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Regione, alla provincia e al comune con le modalità di cui all'art. 26.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.28.

Adeguamento dei piani provinciali e comunali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed entro novanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo, le province adottano, anche nella forma di un primo stralcio, il piano di protezione civile provinciale nel quale disciplinano, in particolare:

a) l'organizzazione dell'attività di centro situazioni, funzionale a garantire il ricevimento e la gestione delle segnalazioni di criticità da parte dei comuni;

b) l'organizzazione dell'attività di centro operativo funzionale a rendere disponibile il supporto della provincia ai comuni che ne facciano richiesta;

c) e sedi di coordinamento operativo decentrate di cui all'art. 13.

2. I comuni adeguano i piani di protezione civile alle disposizioni del presente regolamento entro novanta giorni dall'adozione dei piani di protezione civile provinciali, di cui al comma 1.

3. La procedura di cui al presente articolo si applica anche ai piani di protezione civile comunali non ancora adottati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2004

MARTINI

05R0012

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2004, n. **70.**

Norme per la selezione del candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 51 del 20 dicembre 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, disciplina le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla elezione del consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale, di seguito denominate «elezioni primarie».

2. La presente legge intende favorire e promuovere la partecipazione democratica dei cittadini ai processi di selezione dei candidati alle elezioni regionali.

Art. 2.

S o g g e t t i

1. I soggetti che intendono presentare liste elettorali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della giunta regionale) possono presentare alla Regione candidature per le elezioni primarie se sostenute da un numero di firme pari a quello previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 25/2004 ed a condizione che siano presentate candidature in non meno di sei circoscrizioni elettorali.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 intendano presentare candidati alle elezioni primarie solo per la carica di Presidente della giunta regionale, tali candidature sono sostenute da un numero di firme non inferiore a cinquemila e non superiore a settemila.

3. Unitamente alla presentazione delle candidature ogni soggetto può comunicare la decisione di limitare l'elettorato attivo ai sensi dell'art. 4; in difetto di tale comunicazione si applica l'art. 3.

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 25/2004.

Art. 4.

Albi degli elettori

1. Qualora i soggetti che presentino candidature per le elezioni primarie trasmettano la comunicazione di cui all'art. 2, comma 3, il diritto di elettorato attivo è esercitato secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ciascun soggetto che intende partecipare alle elezioni primarie forma albi degli elettori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 16.

3. Per l'esercizio del diritto di voto è necessaria l'iscrizione preventiva dell'elettore agli albi.

4. Non possono iscriversi ad un albo le persone che non godono di elettorato attivo ai sensi dell'art. 3.

5. Gli albi degli elettori sono circoscrizionali e regionali.

6. I soggetti che formano albi degli elettori sono tenuti a trasmetterne una copia agli uffici elettorali dei comuni e alla Regione entro otto giorni dalla tenuta delle consultazioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 5.

Candidature e definizione delle liste

1. Le candidature alle elezioni primarie sono ammissibili solo se accompagnate da una dichiarazione di accettazione personalmente sottoscritta da ciascun candidato.

2. Le liste dei candidati regionali alle elezioni primarie sono formate da almeno due e non più di dieci candidati e sono presentate in ordine alternato di genere.

3. Nel caso in cui i candidati regionali siano due e i candidati alle elezioni primarie siano in numero pari è presentato un identico numero di candidati per ciascun genere; se i medesimi candidati sono in numero dispari i candidati di un genere possono al massimo raggiungere un numero superiore di un'unità rispetto all'altro genere.

4. Le liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono formate da un numero di candidati pari al numero massimo previsto per ciascuna circoscrizione dall'art. 8 della legge regionale n. 25/2004, aumentato di almeno un'unità; in ogni caso il numero dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascuna circoscrizione.

5. Nelle liste dei candidati circoscrizionali alle elezioni primarie non possono essere presentati più dei due terzi di candidati dello stesso genere.

6. I candidati circoscrizionali alle elezioni primarie sono elencati in ordine alternato di genere, fino al conseguimento delle quote di cui al comma 5.

7. Per la Presidenza della giunta regionale sono presentati almeno due e non più di tre candidati.

8. Si applicano i seguenti limiti di candidatura:

a) per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, è consentito presentare la propria candidatura alle elezioni primarie in non più di tre circoscrizioni;

b) i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidati circoscrizionali, in non più di due circoscrizioni;

c) i candidati alla carica di Presidente della giunta regionale non possono essere presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali.

Capo II

ADEMPIMENTI PROCEDURALI E SEZIONI ELETTORALI

Art. 6.

Indizione e svolgimento

1. Il Presidente della Regione indice con decreto le elezioni primarie non oltre centoventi giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del consiglio regionale in carica; in caso di elezioni anticipate il decreto di indizione è adottato entro quindici giorni dal decreto di scioglimento.

2. Il decreto di indizione, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della regione, indica il numero massimo di candidati per ciascuna circoscrizione sulla base delle modalità stabilite per le elezioni regionali dall'art. 8, comma 3 della legge regionale n. 25/2004 e di quanto previsto dall'art. 5, comma 4; indica altresì l'orario di apertura delle sezioni elettorali.

3. Le elezioni primarie si svolgono non oltre la decima domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del consiglio regionale in carica; in caso di scioglimento anticipato le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica successiva al decreto di indizione.

4. Le elezioni primarie per la Presidenza della giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i comuni della regione.

Art. 7.

Registrazione

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione di cui all'art. 6, i soggetti che intendano partecipare alle elezioni primarie presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:

a) il simbolo con cui intendono concorrere alle elezioni primarie;

b) l'indicazione del tipo di elezioni primarie per le quali intendono concorrere, anche congiuntamente, tra le seguenti:

1) elezioni primarie per la selezione del candidato, alla carica di Presidente della giunta regionale;

2) elezioni primarie per la selezione dei candidati regionali;

3) elezioni primarie per la selezione dei candidati circoscrizionali;

c) le liste dei candidati corredate dal numero di firme previsto all'art. 2, commi 1 e 2;

d) una comunicazione relativa all'eventuale limitazione dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 2, comma 3;

e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;

f) l'indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle elezioni primarie, un'eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;

g) l'indicazione dei criteri con cui si intendono applicare i principi di un'equa rappresentanza di genere nella definizione delle liste dei candidati alle elezioni regionali;

h) l'attestazione del versamento di una cauzione di euro cinquemila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.

2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.

3. All'atto della registrazione i soggetti di cui all'art. 2 nominano un proprio rappresentante presso l'Ufficio elettorale della regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni e ad inserire osservazioni a verbale.

Art. 8.

P u b b l i c i t à

1. Il Presidente della giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

2. I comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle elezioni primarie.

Art. 9.

Sezioni elettorali

1. Ciascun comune provvede, alla individuazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.

2. I comuni individuano le sezioni elettorali per le elezioni primarie, unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i comuni operano sulla base dei seguenti criteri:

a) almeno una sezione elettorale in ogni comune; i comuni territorialmente contigui possono accordarsi per la costituzione di un'unica sezione elettorale;

b) almeno una sezione elettorale ogni ventimila elettori;

c) distribuzione uniforme delle sezioni nel territorio comunale;

d) individuazione delle sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell'amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono.

3. Il presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal comune mediante sorteggio tra gli idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale iscritti nell'albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).

4. Il comune nomina:

a) due scrutatori di cui uno, su designazione del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 120;

b) i rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 2, abilitati a presenziare a tutte le operazioni elettorali e ad inserire osservazioni a verbale.

5. Il comune nomina altresì, su indicazione del presidente, uno scrutatore che assume le funzioni di segretario.

6. Il presidente della sezione elettorale, qualora si rendesse necessario ai fini di un più celere svolgimento delle operazioni elettorali, può nominare, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all'interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui al comma 4, lettera *b)* all'atto dell'insediamento della sezione elettorale.

7. Il presidente e gli altri membri della sezione elettorale di cui al comma 4, lettera *a)* e al comma 5, ricevono lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.

Capo III

OPERAZIONI ELETTORATI

Art. 10.

Scheda elettorale ed operazioni elettorali

1. Mediante disciplina adottata con regolamento, la Regione può disporre, anche in via sperimentale, l'utilizzo di postazioni informatiche, presso le sezioni elettorati di cui all'art. 9, che consentano l'espressione del voto in modalità elettroniche, prevedendo un numero ridotto dei membri dei seggi elettorali; altrimenti le operazioni elettorali sono disciplinate dagli articoli seguenti.

2. Le schede per le elezioni primarie sono predisposte dalla regione.

3. Per ogni soggetto di cui all'art. 2 è predisposta una scheda di colore diverso, secondo i modelli allegati al regolamento regionale.

4. La scheda per le elezioni primarie del Presidente della Regione è distinta dalla scheda per le elezioni primarie dei candidati circoscrizionali e regionali.

5. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione ammette al voto l'elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

6. Il presidente ovvero il vicepresidente della sezione:

a) consegna, per ciascun tipo di elezioni primarie, una sola scheda relativa al soggetto politico indicato dall'elettore;

b) a seconda dei casi, deposita le schede restituite dall'elettore dopo l'espressione del voto nell'ultima delle schede per le elezioni primarie del Presidente della Regione o in quella delle schede per le elezioni primarie dei candidati regionali e circoscrizionali.

7. Lo scrutatore:

a) verifica l'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorati assegnate alla sezione; nel caso in cui il soggetto promotore delle primarie abbia trasmesso la comunicazione di cui all'art. 2, comma 3 è verificata anche l'iscrizione dell'elettore al relativo albo;

b) registra l'avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell'elettore, il tipo di elezioni primarie cui ha partecipato e il relativo soggetto politico.

Art. 11.

Espressione del voto

1. Il voto è espresso tracciando un segno sul candidato prescelto.

2. Per le elezioni primarie relative ai candidati circoscrizionali, ai candidati regionali e ai candidati alla Presidenza della giunta regionale, ciascun elettore vota un solo candidato.

3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell'elettore.

Art. 12.

S c r u t i n i o

1. Lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate dal regolamento.

Art. 13.

Graduatorie dei candidati

1. La Regione riceve i dati dai comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun tipo di elezione primaria e ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.

2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*, è esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all'art. 15, di seguito denominato «Collegio di garanzia», che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.

4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale*; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Capo IV

MODALITÀ DIVERSE DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Art. 14.

Modalità diverse di selezione dei candidati

1. I soggetti che intendono svolgere la selezione dei propri candidati alle elezioni regionali secondo modalità diverse da quelle previste dai capi I, II e III della presente legge, possono presentare alla regione, entro venti giorni dal decreto di indizione di cui all'art. 6:

a) un elenco degli elettori aventi diritto al voto, che rispondano ai requisiti previsti dall'art. 5 delta legge regionale n. 25/2004;

b) liste di candidati circoscrizionali o regionali o di candidati alla carica di Presidente della giunta regionale, anche congiuntamente. Le liste dei candidati circoscrizionali e regionali sono formate nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, commi 3 e 5;

c) un regolamento in cui sono indicate le procedure e le modalità di voto che intendono seguire e che comunque preveda l'esercizio del voto, per gli aventi diritto, in modo personale, libero, uguale e segreto.

2. Il Collegio di garanzia esamina la documentazione e il regolamento presentati e ne verifica la rispondenza ai criteri di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui tale verifica dia esito negativo, il collegio di garanzia comunica, entro quarantotto ore, ai soggetti proponenti le modifiche ritenute opportune; i soggetti proponenti possono, entro le successive ventiquattro ore, presentare eventuali modifiche al regolamento proposto; il collegio di garanzia, entro le successive ventiquattro ore, decide definitivamente e ne dà comunicazione ai soggetti proponenti e alla regione.

4. La regione, avuta notizia delle decisioni favorevoli del collegio di garanzia, concorda con i soggetti proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorati e provvede alla costituzione di un'unica sezione elettorale speciale, su base regionale, o di almeno sei, e non più di dieci, sezioni elettorati speciali su base provinciale, a cui sono assegnati gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*.

Capo V

COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Art. 15.

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle elezioni primarie, il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.

2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.

3. Il Collegio di garanzia:

a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali e rende note le graduatorie definitive;

b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h)*, entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che nella presentazione di dette candidature abbiano:

1) recepito integralmente le graduatorie definitive;

2) modificato le graduatorie ai fini esclusivi del rispetto delle quote di genere previste dalla legge regionale n. 25/2004, e non peggiorando comunque la posizione in graduatoria di alcun esponente del genere sotto-rappresentato;

3) modificato le graduatorie a seguito delle eventuali esclusioni di candidati conseguenti al verificarsi delle cause e delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera *f)*.

4. Il collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.

5. Ai membri del collegio di garanzia è attribuito un'indennità stabilita dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Capo VI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 16.

Regolamento

1. Con regolamento sono stabilite:

a) le modalità di formazione, gestione e trasmissione degli albi degli elettori;

b) le modalità di presentazione delle liste dei candidati di cui all'art. 5, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui agli articoli 2 e 7;

c) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 9;

d) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3;

e) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;

f) le modalità con le quali è resa l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i trattamenti di dati di competenza della Regione, nonché i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell'ambito di dati trattamenti;

g) le fattispecie di nullità del voto;

h) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all'art. 7 e le relative modalità di verbalizzazione;

i) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all'art. 13 nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;

l) le modalità di versamento della cauzione di cui all'art. 7;

m) le modalità tecniche per l'espressione del voto con mezzi elettronici di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 17.

Rimborsi ai comuni

1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla regione, a seguito di rendiconto da presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie

Art. 18.

Trattamento dei dati

1. I trattamenti dei dati previsti dalla presente legge sono svolti per finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono svolti nel rispetto dei principi e dei livelli di tutela stabiliti dal predetto decreto legistativo.

Art. 19.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) le firme di cui all'art. 2, commi 1 e 2 sono ridotte alla metà;

b) il Presidente della giunta regionale indice le elezioni primarie non oltre cento giorni antecedenti il compimento del quinquennio dalle elezioni del consiglio regionale in carica;

c) le elezioni primarie si svolgono non oltre l'ottava domenica antecedente il compimento del quinquennio dalle elezioni del consiglio regionale in carica;

d) i soggetti che intendono partecipare alle elezioni primarie presentano la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie.

Art. 20.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati per il 2005 in € 400.000,00 si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito delta Unità Previsionale di Base (UPB) 840 «elezioni regionali».

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 dicembre 2004

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2004, designato con il decreto del Presidente della giunta Regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

05R0011

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G507013/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (*G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005*.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-4107000050402

€ 2,00